



COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

PIAZZA DEL POPOLO N. 56/14 - 45030 FRASSINELLE POLESINE (RO) Cod.Fisc. /P.IVA 00199310293
Tel. 0425/933013 Fax 0425/933560 - INTERNET: WWW.COMUNE.FRASSINELLE-POLESINE.RO.IT

PIANO DEGLI OBIETTIVI TRIENNIO 2018-2020

Nota Metodologica

Il **Piano degli obiettivi 2018/2020** (PDO) è disciplinato dal combinato disposto del comma 3 bis dell'articolo 169, del comma 1, penultimo periodo, dell'articolo 108 e del comma 2, lettera a), dall'articolo 197 del D.Lgs. n. 267/2000.

In particolare, l'articolo 197, ad oggetto "*Modalità del controllo di gestione.*", sancisce:

*"2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;"*

Il PDO (quale parte integrante del PEG) fa parte di un Sistema Integrato di Pianificazione e Controllo che partendo dal programma amministrativo del Sindaco e dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale, traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali

A - Sistema integrato di pianificazione e controllo

La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

1 - Le linee programmatiche di mandato. Approvate dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo con deliberazione n. 24 del 30/6/2014, delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni (sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione);

2 - Il D.U.P. e la nota di aggiornamento.

L'art 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.lgs. n. 126/2014, dispone espressamente:

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni. (... omissis ...)”

Il successivo articolo 170 del D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, sancisce altresì:

“(... omissis ...)”

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

(... omissis ...)”

Inoltre, il citato principio applicato della programmazione, di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al punto 4/2, lettere a) e b), ricomprende tra gli strumenti di programmazione degli enti locali:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;

b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

Ancora, il citato principio applicato della programmazione, di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al punto 8 sancisce:

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il D.U.P. 2018/2020 è stato adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 66 del 26/7/2017 ed è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 40 del 28/9/2017. Successivamente, con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 12/5/2018 è stata adottata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2018/2020, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 08.6.2018;

B - Piano degli Obiettivi 2018/2020

In particolare, il Piano degli Obiettivi, risulta articolato sulla base delle Missioni/Programmi riportati nel Bilancio di Previsione del Triennio 2018/2020 e collegati con la struttura organizzativa di riferimento (Aree/Settori) nonché con gli obiettivi così suddivisi:

Obiettivi Ordinari: coinvolgono tutti i Settori e sono finalizzati all'attuazione del programma amministrativo dell'amministrazione comunale.

In particolare, sono diretti a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi Settori.

Gli obiettivi ordinari da raggiungere sono così suddivisi:

a) OBIETTIVI GENERALI (tutte i Settori coinvolti):

a1) rispetto delle indicazioni contenute nel piano di contenimento delle spese giusta deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 12.5.2018;

a2) controllo, monitoraggio e conseguente definizione di tutte le somme da reimputare, in conto competenza 2018, con specifica deliberazione di Giunta comunale, relativamente al riaccertamento ordinario 2017, sia della parte entrata che della parte spesa, sia parte corrente che parte investimenti;

a3) rispetto dei limiti sanciti dall'articolo 6 del D.L. n. 78 del 31.5.2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30.7.2010, e s.m.i., dell'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95 del 06/7/2012, convertito dalla Legge n. 135 del 07/8/2012, dell'articolo 1, commi 141-144, della legge 24.12.2012, n. 228, come modificati dall' art. 18, comma 8-septies, D.L. 21.6.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98 del 09.8.2013, dell'articolo 1, commi 1 e 5, del D.L. n. 101 del 31.8.2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125 del 30.10.2013 e dell'articolo 15 del D.L. n. 66 del 24.4.2014, convertito nella L. n. 89 del 23.6.2014, tenuto conto che, non avendo approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 entro il termine del 31/12/2017, non opera il disposto di cui all'articolo 21-bis de D.L. n. 50/2017 che ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del D.L. 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del D.L. n. 112/2008, sulla base dei dati individuati nella deliberazione cui il presente Piano è allegato e tenendo conto di quanto segue:

- *la spesa per consulenza e studi, per espressa previsione normativa, può essere fatta confluire in quella per spese di rappresentanza, pubblicità, mostre e convegni e relazioni pubbliche, unificando il limite massimo impegnabile.*
- *il limite di spesa in materia ai autovetture, non si applica a quelle utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.*
- *il limite di spesa per acquisto di mobili e arredi non si applica per gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza*

- la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 139 del 4 giugno 2012, ha sancito che i tagli disposti dall'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 *“prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale gli Enti restano liberi di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Questa possibilità è espressamente prevista dal comma 20 dell'art. 6, che precisa che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica»”*.;
- sempre la medesima Corte ha affermato che *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, ... va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali”*;
- da ultimo la Corte dei Conti Sezione Autonomie, con deliberazione n. 26 del 20/12/2013 (depositata il 30/12/2013), ha sancito, a conferma di quanto disposto dalla Corte Costituzionale, che la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica *“obbliga gli enti locali al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente”*;

a4) rispetto dei vincoli sanciti dall'articolo 1, comma 143, della L. n. 228 del 24/12/2012, relativi al divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, salvo che siano destinati ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

a5) rispetto di quanto sancito dall'articolo 1, comma 146, della L. n. 228 del 24/12/2012, relativo alla possibilità di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici (la violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei responsabili. L'affidamenti di tale tipologia di incarichi soggiace alle limitazioni e ai vincoli di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del D.L. n. 78 del 31.5.2010 convertito nella L. n. 122 del 30.7.2010, e all'articolo 46 del D.L. n. 112 del 25/6/2008, convertito nella L. n. 133 del 06/8/2008 (Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione);

a6) rispetto dei limiti fissati in materia di “**Pareggio di Bilancio**” per il triennio 2017/2019, sanciti dall’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e all’articolo 1, comma 466 e successivi, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11.12.2016), come da ultimo modificati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), che hanno previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che hanno sostituito, già dal 2016, la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, si riportano le seguenti direttive, valide anche ai fini dei quanto previsto ai successivi punti **a7)** e **a8)**:

a) costante monitoraggio, da parte dei Responsabili assegnatari delle relative risorse, degli accertamenti di entrata sia in parte corrente sia in conto capitale, in modo da non creare situazioni che potrebbero portare al mancato rispetto del pareggio di bilancio. Tale monitoraggio si sostanzia nell’emissione dei relativi atti di accertamento sia riferiti ad entrate ancora da incassare sia ad entrate già incassate per le quali non sussiste, a monte, uno specifico atto di accertamento. Nel caso di incassi per i quali era stato emesso, preventivamente, l’atto di accertamento, il Responsabile del Servizio competente dovrà far pervenire, all’ufficio di ragioneria, apposita comunicazione nella quale viene data indicazione dell’atto di accertamento cui fare riferimento ai fini dell’incasso della relativa entrata. Sia gli atti di accertamento che le eventuali comunicazioni dovranno essere fatti pervenire, all’ufficio di ragioneria, entro 30 giorni dal momento in cui è sorto il titolo giuridico che dà diritto al Comune di incassare la somma o entro 30 giorni dall’incasso della somma (se manca un atto di accertamento a monte o se riguarda la comunicazione di cui sopra). Dall’esercizio finanziario 2016, ai fini dell’accertamento delle entrate dovrà farsi riferimento ai principi e alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni in tema di contabilità armonizzata;

b) costante monitoraggio, da parte dei Responsabili assegnatari delle relative risorse, degli incassi in linea con le previsioni inserite in sede di bilancio di previsione e, eventualmente, variate con gli opportuni provvedimenti, al fine di evitare non solo il ricorso all’anticipazione di cassa, ma anche all’impossibilità di effettuare i pagamenti (o di effettuarli oltre i termini contrattuali) con il rischio di far generare interessi di moratori (che rimarranno comunque a carico del Responsabile che gestisce la spesa);

c) rispetto delle limitazioni agli impegni di spesa, sanciti dalle succitate disposizioni di cui al punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e all’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i..

A tal fine, i Responsabili di Settore, nelle determinazioni di impegno (oltre che nelle deliberazioni di approvazione delle diverse fasi progettuali relative alle opere pubbliche), dovranno attestare:

- che la spesa è coerente con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della L. n. 208/2015, relativamente alle diverse annualità di imputazione della spesa;
- l’esercizio finanziario nel quale avverrà il pagamento così come sancito dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in coerenza con il programma dei pagamenti, come risultanti dal Bilancio di cassa dell’esercizio 2018;
- che l’impegno di spesa è coerente con quanto riportato nel D.U.P. 2018/2020 e nel Piano degli Obiettivi/Piano della Performance 2018/2020.

Inoltre, a seguito delle modificazioni, introdotte al D.Lgs. n. 118/2011, ai principi contabili oggi vigenti, dal 1° gennaio 2016, nel caso dell’effettuazione di spese di investimento finanziate da entrate allocate ai titoli 4°, 5° e 6° (ad esempio permessi di costruire, contributi in conto investimenti di altri soggetti, mutui), ai fini del rilascio dell’attestazione di copertura finanziaria, sui provvedimenti di impegno di spesa, è necessario indicare gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che assicurano detta copertura (punto 5.3.4 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria – allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011).

L’attestazione, con la quale viene indicato il momento della cassa, dovrà essere riportata anche sugli atti di accertamento che ovviamente risultano fondamentali non solo per gli equilibri ai fini del pareggio di bilancio, ma anche per gli equilibri della gestione di cassa.

Ai fini del rispetto del succitato vincolo, i Responsabili dei Servizi dovranno conformarsi anche a quanto sancito nei due punti immediatamente successivi.

Inoltre, i Responsabili di Settore dovranno:

a) perseguire quale obiettivo programmatico, l’osservanza delle disposizioni sopra riportate che potranno eventualmente essere aggiornate, con successivi provvedimenti, anche della Giunta Comunale, in base alle eventuali ulteriori disposizioni in materia ed in base ai risultati dei monitoraggi eseguiti, periodicamente, dal Responsabile dei Servizi Finanziari, e da rendicontare alla Giunta, nel caso in cui occorra mettere in campo azioni correttive per perseguire l’obiettivo del rispetto del pareggio di bilancio del triennio 2018/2020;

b) rendicontare e monitorare con particolare attenzione i finanziamenti ottenuti a fronte di opere, preoccupandosi di mantenere in equilibrio il momento dell’accertamento con quello dell’impegno e della realizzazione dell’intervento, anche ai fini del pagamento rispetto a quello dell’incasso del finanziamento;

c) ritenere prioritario l’obiettivo del rispetto del pareggio di bilancio 2018 (nonché 2019/2020) e pertanto di agire in modo tale da non compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’ente, operando nel rispetto delle normative vigenti ed attenendosi anche alle misure organizzative, finanziarie e contabili stabilite dalle leggi vigenti;

a7) rispetto delle **previsioni di cassa**, inserite nell'esercizio 2018 del Bilancio di Previsione del triennio 2018/2020, tenuto conto anche delle disposizioni sancite dall'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009 (tempestività dei pagamenti):

a7-1) tutti i pagamenti, derivanti da impegni già assunti o ancora da assumere, della parte investimenti (titolo 2° della parte uscita), che verranno effettuati nel corso del 2018, dovranno essere strettamente correlati e consequenziali agli introiti delle entrate in conto investimenti o, anche se diverse, di altre entrate i cui incassi, in conto capitale o di parte corrente, siano destinati a dare diretta copertura di cassa a spese di investimento;

a7-2) monitorare, da parte dei Responsabili assegnatari delle relative risorse, le riscossioni in conto capitale, in modo da non creare situazioni che potrebbero portare a deficit di cassa nel corso dell'esercizio 2018 (e successivi);

a7-3) il limite massimo dei pagamenti da effettuare nel corso del 2018, sia in conto residui che in conto competenza, è determinato dai relativi stanziamenti di cassa, iscritti nell'esercizio 2018, tenuto conto comunque delle corrispondenze con specifici capitoli di entrata, cui i pagamenti sono strettamente correlati;

a7-4) monitorare periodicamente, da parte dei Responsabili di Settore competenti, il ciclo passivo della spesa in conto capitale, con particolare riferimento ai lavori pubblici, per programmare le diverse fasi della spesa secondo un preciso cronoprogramma da tenere costantemente aggiornato, anche alla luce dei nuovi principi sanciti dal citato D.Lgs. n. 118/2011, e ss. mm.ii..

Inoltre, l'articolo 183 comma 8 del TUEL espressamente dispone:

“8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno [leggasi ora Pareggio di Bilancio]; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.

Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto Responsabile deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l'anno 2018, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione inerente il pareggio di bilancio di cui al precedente punto a6). La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.

A8) direttamente collegato al precedente punto a7), rispetto del disposto dell'art. 9 del Decreto Legge del 1° luglio 2009 n. 78 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 1 luglio 2009), convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009) che ha previsto, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che:

a) “per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. (... omissis ...);
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, (... omissis ...). I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;
4. (... omissis ...) per gli enti locali (... omissis ...) i rapporti sono allegati alle relazioni (... omissis ...) previste nell'articolo 1, commi 166 (... omissis ...), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
5. (... omissis ...)”.

Conseguentemente, proprio al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e visto che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha effettuato, in sede di Bilancio di Previsione 2018/2020, un'accurata attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di approvare, le misure organizzative indicate nell'allegato 1), tenuto conto anche dell'attivazione della fattura elettronica, con decorrenza dal 31 marzo 2015, di cui al combinato disposto dell'articolo 1, commi da 209 a 214, e s.m.i, della L. n. 244 del 24.12.2007 e del D.M. n. 55 del 03.4.2013;

a9) predisposizione degli obiettivi di livello settoriale (e/o di unità organizzativa) da inserire nel Piano della Performance 2018/2020, di cui al D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ciclo delle performance, strettamente correlati con il Piano in oggetto e con il D.U.P. 2018/2020 (e relativa nota di aggiornamento).

b) OBIETTIVI ORDINARI di SETTORE:

Quanto agli obiettivi ordinari di Settore, si rimanda a quanto riportato nel D.U.P. 2018/2020 e nella relativa nota di aggiornamento.

Obiettivi di Sviluppo: sono tutti gli obiettivi che sono definiti all'interno del Piano della Performance 2018/2020.

Frassinelle Polesine, lì 8 giugno 2018

Il Segretario Comunale
F.to dott. BALLARIN ALESSANDRO

Misure organizzative

ex art. 9 D.L. 78/2009 conv. L. 102/2009

ANNO 2018

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, soprattutto alla luce delle disposizioni normative ex art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, occorre che:

- 1) il Responsabile del Servizio che adotta la determinazione di impegno dovrà accertare, con la dovuta cura, non solo la corretta imputazione al capitolo di bilancio ma, soprattutto, che l'impegno di spesa abbia sufficiente disponibilità di stanziamento per assicurare la relativa copertura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- 2) conseguita l'esecutività dell'impegno di spesa, il Responsabile del servizio dovrà comunicare "al terzo interessato l'impegno assunto, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi dell'assunzione dell'impegno di spesa (numero e data dell'impegno di spesa);
- 3) la trasmissione della fattura da parte del fornitore deve essere tempestiva, deve avvenire in formato elettronico e deve indicare gli estremi della determinazione di affidamento, comunicati dal Responsabile;
- 4a) la fattura dovrà essere completa di tutti i suoi elementi fondamentali e specificare se soggetta a scissione dei pagamenti (c.d. split payment);
- 4b) la fattura deve altresì consentire l'immediata individuazione del Servizio competente, affinché l'Ufficio protocollo possa procedere alla corretta assegnazione al Responsabile del Servizio affinché quest'ultimo possa procedere al rifiuto (che dovrà essere reso entro 15 giorni dal ricevimento al protocollo della fattura stessa) o all'accettazione;
- 5a) il Responsabile del Servizio competente, una volta accettata la fattura, dovrà procedere alla tempestiva emissione dell'atto di liquidazione, sempre che la prestazione, il lavoro o la fornitura siano stati regolarmente resi;
- 5b) nel caso, invece, in cui la prestazione, il lavoro o la fornitura non siano stati regolarmente resi, e la fattura non sia stata rifiutata, dovrà esserne data formale contestazione, da parte del Responsabile del Servizio, al creditore, entro e non oltre 10 giorni dall'accettazione della fattura;
- 5c) l'atto di liquidazione dovrà riportare la corretta imputazione della spesa al capitolo di bilancio e all'anno di riferimento (competenza e/o residui), con indicazione del numero del relativo impegno, e dovrà essere debitamente sottoscritto oltre che corredato di tutta la documentazione prevista e necessaria all'effettuazione dei controlli amministrativi, contabili, fiscali;
- 5d) l'atto di liquidazione dovrà pervenire all'ufficio ragioneria, secondo quanto previsto al precedente punto 5c), almeno 15 giorni prima della scadenza del relativo pagamento;
- 5e) nell'esercizio della propria attività contrattuale, l'ente rimette alla valutazione di ogni singolo Responsabile del servizio l'inserimento nell'impegno di spesa (contratto, determinazione, capitolato d'appalto ecc..) i termini di pagamento superiori ai 30 giorni (D Lgs 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni) tenuto conto di specifiche circostanze;
- 6a) l'ufficio ragioneria deve poter acquisire gli atti di liquidazione completi in ogni parte, come descritto ai precedenti punti 5), al fine di evitare restituzioni al Servizio competente con conseguente allungamento dei tempi di pagamento, imputabili al Responsabile stesso;
- 6b) ogni Responsabile del Servizio, negli atti di liquidazione, dovrà comunque attestare il rispetto delle previsioni di cassa e dei relativi stanziamenti presenti nel bilancio di riferimento. L'Ufficio ragioneria, tuttavia, potrà dare opportune indicazioni (mediante apposite direttive) al fine di ottimizzare la programmazione dei pagamenti, tenendo conto anche delle effettive disponibilità di cassa, che comunque i singoli Responsabili dei Servizi sono tenuti a conoscere, anche con il supporto del Responsabile dei Servizi Finanziari, al fine di scongiurare, senza danni per i terzi, l'eventuale ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria o comunque limitarlo allo stretto necessario per non gravare economicamente sul bilancio dell'Ente;

6c) elemento imprescindibile per la programmazione dei pagamenti resta comunque il rispetto delle regole di finanza pubblica, di tempo in tempo vigenti;

6d) di norma, relativamente alle spese per investimenti, i relativi pagamenti potranno avvenire non prima della realizzazione delle entrate specifiche volte al finanziamento degli investimenti medesimi, salvo che si tratti di finanziamenti a rendicontazione;

Si rammentano, inoltre, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali:

- obbligo di acquisire, in via preventiva rispetto al momento del pagamento, tramite apposita procedura informatica, il DURC in corso di validità e con esito regolare per tutti gli affidamenti che avvengono ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
- divieto di effettuare pagamenti superiori ad euro 5.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad euro 5.000,00 verso gli agenti della riscossione;
- obbligo di acquisire in sede di liquidazione apposita comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della L. 136/2010;
- obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.

Sussiste infatti una responsabilità disciplinare e amministrativa in capo al Responsabile di Posizione Organizzativa in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti ex art. 9 del D.L. 78/2009, conv. L. 102/2009.